

OMISSIS

tali rapporti di lavoro autonomo non richiedono, infatti, alcun requisito di continuità e spesso sono instaurati *ad tantum* al solo fine di ottenere un'opera o un servizio specifici e ben delimitati nel tempo,

impegna il Governo

ad interpretare la nuova norma, definendo come lavoro autonomo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (cosiddetti lavoratori parasubordinati).

9/1458/13. Pizzolante.

OMISSIS

La Camera,

premessi che:

l'attuale articolo 29 prevede l'istituto della responsabilità solidale ai fini retributivi, contributivi e assistenziali e lo stesso è rivolto esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto e, quindi, non ha mai coinvolto le prestazioni di carattere occasionale ex articolo 2222 cc;

la nuova norma prevede l'estensione della responsabilità solidale ai contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

la previsione contenuta nel nuovo testo di legge, in considerazione che il vincolo solidaristico peraltro sussiste in tutti i rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatore, rappresenta un ulteriore appesantimento per le imprese, spostando altri obblighi di controllo sulle stesse che dovrebbero invece competere ad altri soggetti;